DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/1359/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativo al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3, e 7,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante, che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1978, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1980, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà ;

considerando che le varietà di cui trattasi di avena e di granturco e, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, la varietà Kawerita (barbabietola da zucchero) non erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca ;

considerando che la detta varietà di barbabietola da zucchero è stata oggetto di una domanda ufficiale di ammissione nella Repubblica federale di Germania purché le sue sementi siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese (articolo 4, paragrafo 2 b) della succitata direttiva) ; che quindi lo stesso richiedente non ha preteso che questa varietà abbia un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente per la Repubblica federale di Germania ; che perciò questa varietà può essere considerata come se essa non corrisponda nella Repubblica federale di Germania, per l'insieme delle sue qualità per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3 c), primo caso, della succitata direttiva) ;

considerando che la varietà di avena di cui trattasi è della forma invernale ; che le varietà di mais di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 ; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva) ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà ; che si deve, d'altro canto, tener conto del fatto che la varietà Kawerita è ammessa ufficialmente nella Repubblica federale di Germania purché le sue sementi siano destinate alla commercializzazione in un altro paese ;

considerando che per gli altri casi la domanda è esaminata in modo esauriente dalla Commissione; che è impossibile, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva di terminare l'esame della varietà Optimom (barbabietola da zucchero) come pure della varietà Brio (patata) già

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16.

oggetto della decisione 80/447/CEE della Commissione (1) ;

considerando che è quindi indicato prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il termine di cui trattasi per una durata appropriata per permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta) ;

considerando che le altre varietà non fanno più parte della domanda tedesca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1981 :

I. **Barbabietole da zucchero**
Kawerita

II. **Cereali**

1. Avena sativa L.
Emeline

2. Zea mays L.

Alessia	H 73 41 25
Amigel	H 73 41 45
Asso record	H 74 41 78
Atrea	H 74 42 84
Beta 632	H 75 40 01
Caesar	Helios
Colorado	Irmina
Concorde	Kobe Falcon
Cresor	Matador
Dekalb DF 38	Nike Korall U 386
Dekalb XL 73	Mondor
Dekalb XL 78	Orione
Dekalb XL 79	Phoebus
Dekalb XL 85	Prolin
Dekalb XL 360	Sombor
Elettra	Sylvia
Fully UC 7603	Valdor
Funk's G 108742	Valsud
Funk's G Rock W 56	Venus
Gamma 640	Vic
	Visa

2. Per la varietà kawerita (barbabietola da zucchero), l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è valida solo nella misura in cui le loro sementi non sono destinate ad essere commercializzate in un altro paese.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE prorogato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1980 e fino al 31 marzo 1981 per le varietà seguenti :

I. **Barbabietole da zucchero**
Optimon

II. **Patate**
Brio

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 110 del 29. 4. 1980, pag. 25.